



Data 23/12/2021

A **Tutti i clienti**

Da Feinar Srl

Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121

Oggetto **Newsletter D. Lgs. 231/2001 - rassegna delle principali novità**

APPLICABILITÀ DEL MODELLO 231 ALLE SOCIETÀ UNIPERSONALI

1. Premessa

A ormai vent'anni dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2001 continuano ad essere molte le questioni controverse sull'applicazione di questa normativa sia nel dibattito dottrinale che giurisprudenziale.

Un esempio è quello della possibile applicazione del Decreto 231 alle società unipersonali. L'aspetto problematico di questa possibile estensione attiene al rischio di creare una duplicazione di responsabilità penale in capo al socio unico persona fisica. Quest'ultimo, infatti, nella qualità di autore del reato presupposto sarebbe destinatario di effetti sanzionatori, previsti da differenti disposizioni formali dell'ordinamento giuridico, che potrebbero atteggiarsi come violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.

A contrario, se si ritenesse non applicabile il Decreto a queste forme societarie, il pericolo sarebbe quello di una possibile elusione della normativa arrivando, quindi, a creare disparità di trattamenti irragionevoli.

2. Il caso di specie dinnanzi alla Corte di Cassazione

Il caso rispetto al quale si è pronunciata la Suprema Corte atteneva al reato di corruzione propria commessa dall'unico socio che aveva la gestione delle società in questione, le quali erano prive di consiglio di amministrazione nonché di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali.

Per il tribunale di I grado, posto che si trattava di imprese individuali, non doveva applicarsi il D.lgs. n. 231/2001. A contrario, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando come le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001 avrebbero dovuto trovare applicazione a nulla rilevando la circostanza che nel caso di specie si trattasse di una società unipersonale.

3. La pronuncia della Corte di Cassazione penale

La sentenza in commento risulta di nevralgica importanza non solamente ai fini dell'argomento oggetto di analisi ma anche per la ricostruzione dogmatica che viene svolta dalla Suprema Corte.

In primo luogo, gli Ermellini affrontano il rapporto tra impresa individuale e unipersonale. Viene precisato che sia per la struttura, sia per l'origine che per la consistenza patrimoniale dell'ente nonché per la gestione dell'ente le differenze tra le due tipologie le differenze tra le due imprese sono inesistenti nonostante si tratti di istituti giuridici differenti.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





La società unipersonale, infatti, è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio. Si tratta di un soggetto che possiede un proprio patrimonio autonomo, che possiede una sua soggettività dalla quale la legge fa discendere gli effetti in modo automatico.

In secondo luogo, il Supremo Collegio affronta la problematica del rapporto tra modello 231 e società unipersonale. Precisamente, quello che si deve evitare è la cd. polverizzazione dei rischi economici e normativi. In altri termini quello che non deve accadere è che *la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del d. lgs. n. 231, sostenendo di essere una impresa individuale.*

In conclusione, è necessario *accertare in concreto se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente.* Questo accertamento deve essere legato non a criteri quantitativi (dimensioni dell'impresa, tipologia della struttura) ma a criteri funzionali ossia sulla possibilità di distinguere l'interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo gestisce.

BENI CULTURALI E NUOVI REATI PRESUPPOSTO

In data 14.12.2021 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge concernente la commissione di reati contro il patrimonio culturale. Si tratta di un articolato normativo non ancora definitivo posto che lo stesso, allo stato attuale, è all'esame della Camera dei Deputati.

I delitti commessi contro il patrimonio culturale sarebbero formati dalle seguenti fattispecie:

1. Furto di beni culturali.
2. Ricettazione di beni culturali.
3. Impiego di beni culturali provenienti da delitto.
4. Riciclaggio di beni culturali.
5. Autoriciclaggio di beni culturali.
6. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.
7. Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali.
8. Importazione illecita di beni culturali.
9. Uscita o esportazione illecita di beni culturali.
10. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.
11. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
12. Contraffazione di opere d'arte.

1. "Nuovi" reati presupposto

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, **prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

L'articolo 25-septiesdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, prevede in relazione:

- all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote;

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno

Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it

Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





- all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L'art. 25-duodevicies, rubricato Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 4 modifica il comma 3 dell'articolo 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. Il disegno di legge oltre a sostituire il riferimento agli articoli 733 e 734 del codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis o al reato di cui all'articolo 733-bis c.p., sopprime la precisazione relativa alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.

FASHION INDUSTRY E MODELLO 231

1. Premessa

Solo nei tempi più recenti si è diffusa una particolare attenzione e sensibilità della riflessione giuridica per quanto attiene al settore della moda. Le tematiche giuridiche che si riflettono nel cd. Fashion Law coinvolgono aspetti di proprietà industriale, diritto penale e della *compliance*.

Di qui l'idea di investigare quali ambiti del modello 231 possano essere di interesse per le aziende che operano all'interno di questo particolare settore.

2. Modello 231 e Fashion Industry

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio è possibile fornire una prima approssimazione delle potenziali aree di applicazione del modello 231.

In primo luogo, si deve evidenziare che si diffonde sempre di più una eco-coscienza del consumatore per quanto attiene alla provenienza dei tessuti, se gli stessi possano essere riciclati o meno se siano altamente inquinanti.

In secondo luogo, particolare attenzione è da porre alle situazioni dei lavoratori di questo particolare settore. Essi, infatti, spesso accettano delle condizioni lavorative poco etiche e poco conformi a quanto sancito nel D.lgs. n. 81/2008.

Infine, data l'apertura al contesto internazionale, i marchi di lusso devono uniformarsi agli standard elaborati in ambito internazionale: il riferimento è ai parametri indicati nel GOTS ISO 9000, a ulteriori accreditamenti come, ad esempio, le certificazioni di Natific's Mill e dei singoli fornitori di ciascuna *maison*.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





AUTORICICLAGGIO ANCHE PER CESSIONE DI QUOTE

Sussiste il reato di cui all'art. 648-ter.1 anche nel caso in cui l'operazione di trasferimento del profitto di un precedente illecito sia tracciabile (Cass. n. 45397 del 9 Dicembre 2021).

Con tale motivazione la Cassazione ha confermato la misura cautelare nei confronti di due imputati a cui era contestata la cessione di quote sociali di una S.r.l., provenienti da un'interferenza illecita realizzata in una procedura fallimentare.

I Giudici di legittimità hanno comunque ritenuto configurabile l'autoriciclaggio, sostenendo come *"il mutamento della titolarità del profitto è avvenuto attraverso una operazione tracciabile, ma tale requisito della transazione non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene. (...) Occorre, tuttavia, tenere in conto che l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene deve essere concreto"*.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

